



Newsletter n. 3/2022

**Cessione di partecipazioni rivalutate: novità in tema di
verifica dell'abusività dell'operazione
Interpello del 25 marzo 2022, n. 156/2022**

È sempre più comune che la cessione di partecipazioni societarie sia preceduta da una rivalutazione del costo d'acquisto. Per evitare contestazioni di utilizzo abusivo di tale sequenza, è necessario verificare la genuinità delle operazioni. Dalla soluzione di tale problema dipende l'eventuale plusvalenza tassabile.

Di recente si è espressa sul punto l'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 156/2022.

Di seguito la fattispecie su cui si è espressa l'Amministrazione finanziaria.

I soci della società Alfa, ciascuno titolare del 19,98% del capitale sociale, decidono di vendere parte delle proprie partecipazioni sulla base di queste percentuali:

- Socio A, il 15 % del capitale sociale;
- Socio B, il 15 % del capitale sociale;
- Socio C, il 5 % del capitale sociale;
- Socio D, il 5 % del capitale sociale.

L'accordo concluso dai contraenti prevede un corrispettivo di vendita pari a 3.200.000 €, da pagare ratealmente mediante attribuzione ai cedenti dei dividendi deliberati in sede assembleare (considerati al netto delle imposte). La stipula prevede altresì che, qualora nei 10 anni successivi alla data di esecuzione dell'accordo di vendita le somme versate non raggiungano il corrispettivo stabilito, null'altro è dovuto in favore dei venditori, che si devono quindi "accontentare" di un importo inferiore rispetto a quello inizialmente previsto. L'atto di cessione, inoltre,

STUDI
COLLEGATI
LINKED LAW
FIRMS

ARGENTINA
*Buenos Aires
Cordoba
Mendoza
Rosario
Salta*

AUSTRIA
Wien

BRAZIL
*São Paulo
Rio de Janeiro*

CHILE
Santiago de Chile

CHINA
*Beijing
Shanghai*

COLOMBIA
Bogotá

CZECH
REPUBLIC
Prague

ECUADOR
Quito

GREECE
Athens

INDIA
*Mumbai
New Delhi*

IRELAND

MÉJICO
Ciudad de Méjico

PANAMA
Ciudad de Panama

PERÙ
Lima

POLAND
Warszawa

UNITED
KINGDOM
London

SWITZERLAND
*Bern
Zurich*

UKRAINA

URUGUAY
Montevideo

VENEZUELA
Caracas



impone una serie di vincoli a tutela dei venditori, della società e della sua continuità.

Ulteriore peculiarità di tale trasferimento è il fatto che il costo delle partecipazioni cedute è stato rideterminato *ex art. 7, comma 2, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, il quale prevedeva la possibilità di rideterminarne il costo d'acquisto mediante pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 2%¹.

Considerati i profili caratterizzanti l'operazione descritta, l'Agenzia delle Entrate ha risposto a un duplice quesito presentato dal contribuente, volto a stabilire se:

- a) la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni potesse integrare un abuso delle norme relative alle plusvalenze (art. 68, T.u.i.r.);
- b) nel caso in cui il corrispettivo versato fosse significativamente inferiore al corrispettivo originariamente pattuito, l'operazione descritta potesse integrare un'ipotesi di donazione ai sensi del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.

*

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che per avere abuso *ex art. 10-bis, L. n. 212/2000*, devono verificarsi tre presupposti:

- I) la realizzazione di un *vantaggio fiscale indebito* poiché in contrasto con le finalità delle norme fiscali o dei principi dell'ordinamento tributario;
- II) l'*assenza di sostanza economica* dell'operazione, inidonea a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;
- III) l'*essenzialità del conseguimento* di un vantaggio fiscale.

Mancando una di tali condizioni, deve concludersi per l'assenza di abuso.

Parimenti, in presenza di valide ragioni extrafiscali non marginali non si può parlare di abuso *ex art. 10-bis, L. n. 212/2000*.

*

¹ Tale norma stabiliva in favore delle persone fisiche, che detenevano al di fuori dell'attività di impresa alla data del 1° luglio 2011 una partecipazione non negoziata in mercati regolamentati, la facoltà di rideterminare il costo o valore di acquisto *ex art. 5, L. 28.12.2011, n. 448*.



L'Amministrazione finanziaria ha sottolineato che la possibilità di rideterminare il costo, o il valore d'acquisto delle partecipazioni con pagamento di un'imposta sostitutiva, trova la propria *ratio* nella volontà di agevolare la libera circolazione delle partecipazioni, al fine di garantire la continuità dell'attività imprenditoriale. Ebbene, nel caso esaminato gli acquirenti risultavano essere membri del consiglio d'amministrazione, e precedentemente dipendenti della società stessa. La cessione, dunque, si inseriva in un'ottica di prosecuzione e crescita dell'attività sociale, in attuazione della *ratio* della normativa citata.

Rimanevano invece elementi di dubbia legittimità circa le modalità di pagamento e la possibilità che il corrispettivo effettivo risultasse inferiore rispetto a quello pattuito. Detti profili, astrattamente rilevanti in un'ottica abusiva, erano però mitigati da una serie di fattori, primo tra tutti quello per cui i dividendi utilizzati dagli acquirenti per pagare i venditori sarebbero stati comunque tassati, in quanto assoggettati a ritenuta *ex art. 27, co. 1, D.P.R. n. 600/1973*. In sostanza, nulla sarebbe cambiato rispetto all'ipotesi in cui i dividendi fossero stati prima attribuiti agli acquirenti e poi trasferiti ai cedenti.

*

Ad ulteriore conferma della non abusività dell'operazione, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato l'esistenza di ragioni extra fiscali alla base dell'atto di vendita: la cessione risponde ad un graduale processo di avvicendamento tra generazioni di professionisti, volta a garantire da un lato la monetizzazione del valore creato dai venditori, dall'altro la conservazione e crescita della società mediante l'apporto degli acquirenti.

Di conseguenza, ai fini della determinazione della plusvalenza (*ex art. 68, T.u.i.r.*), i contraenti ben potevano fare uso dei valori rideterminati con riferimento alle partecipazioni cedute.

*

Da ultimo, l'Amministrazione ha concluso negando la qualificazione dell'operazione prospettata come “*negozio misto con donazione*”, in quanto il



vantaggio futuro per gli acquirenti sarebbe risultato essere meramente eventuale. I venditori avevano solo convenuto l'assunzione di un rischio futuro, senza alcun intento di liberalità.

*

L'Amministrazione finanziaria ha dunque valorizzato la volontà dei venditori di garantire la continuità aziendale; l'individuazione degli acquirenti in soggetti già interni al *management* della società e in grado di assicurare tale scopo è risultato essere indicativo delle finalità extra fiscali dell'operazione. Peraltro, il pagamento delle imposte sui dividendi utilizzati per saldare il prezzo di vendita eliminava ogni possibile strumentalizzazione dell'operazione.

In conclusione, la presenza di modalità di vendita che potrebbero ingenerare dubbi circa l'esatta qualificazione giuridica del negozio che le parti intendono porre in essere, non sarebbe elemento idoneo a concludere nel senso dell'abuso.

autori

Giovanni Moschetti

Gianluca Pisani